

*Proposte di Valore Impresa per la 2° edizione degli Stati Generali*  
*Tavolo dedicato al FISCO: equità fiscale presupposto necessario per il rilancio economico del Paese*

**ESTINZIONE DEL DEBITO FISCALE E CONTRIBUTIVO PER COMPENSAZIONE  
CON CREDITI DEL CONTRIBUENTE VERSO LA P.A.**

L'obbligazione tributaria e contributiva deve poter essere assolta per compensazione con i crediti commerciali che il contribuente vanta nei confronti di qualsivoglia pubblica amministrazione e tale facoltà non può essere limitata solo ai debiti iscritti a ruolo.

Non è ammissibile in democrazia che, mentre lo Stato paga i suoi debiti con i fornitori nei tempi biblici che si arroga, quegli stessi fornitori siano chiamati ad adempiere ad imposte e contributi alle esatte scadenze.

Non è ammissibile che dal giorno dopo subiscano le sanzioni erariali per ritardato versamento.

Troppo spesso l'illiquidità che impedisce all'impresa il versamento di tributi e contributi è proprio l'effetto indiretto dei ritardi di pagamento delle fatture emesse alla pubblica amministrazione.

Lo Stato è indulgente con se stesso quando paga i suoi debiti commerciali in cronico ritardo, ma è inflessibile con i contribuenti sulle loro scadenze fiscali.

Il rapporto tra erario e privati non si evolve nella democratica parità tra le parti, ma è una costante prova di muscoli in cui lo Stato fa prevalere la propria forza incontrastabile.

V'è una soluzione elementare a un simile cortocircuito democratico. Consentire l'integrale compensazione, già in delega di pagamento F24, dei debiti fiscali e contributivi con i crediti commerciali che il contribuente vanta verso la pubblica amministrazione dandole solo la facoltà di contestare, entro 60 giorni, le fatture che le sono state notificate.

La compensazione del credito commerciale verso la pubblica amministrazione deve essere una prerogativa a regime del contribuente, da usare giorno per giorno, perché le attuali possibilità di assolvere alle obbligazioni fiscali con crediti commerciali verso la pubblica amministrazione sono troppo disarticolate e circoscritte per presidiare la democrazia nel mercato.

*Riferimenti normativi:*

*Art. 8 Legge 27 luglio 2000, n. 212;*

*- Art. 28 quater D.P.R. 29 settembre 1973, n. 602;*

*- Art. 28 quinquies D.P.R. 29 settembre 1973, n. 602;*

*- Art. 20 bis D.Lgs. 26 febbraio 1999, n. 46;*

*- Provvedimento del Direttore dell'Agenzia delle Entrate 24 febbraio 2012;*

*- DM 14 gennaio 2014 in G.U. 23.1.2014 n. 18.*

## **INSERIMENTO DEL RISCHIO D'IMPRESA E LIBERO PROFESSIONALE FRA I COSTI DEDUCIBILI DALLA BASE IMPONIBILE DI LAVORATORI AUTONOMI, IMPRENDITORI E SOCIETÀ COMMERCIALI**

La crisi economica ha prioritariamente travolto le imprese e i liberi professionisti, che sono stati il primo fronte a cedere alla recessione. Il lavoro dipendente, soprattutto se pubblico, offre ben maggiori garanzie di stabilità.

Il rischio d'impresa non è mai stato così mortale come negli anni della odierna crisi. Se un dipendente pubblico ed un'impresa artigiana producono il medesimo reddito lordo sono assoggettati alle stesse aliquote, ma la probabilità di conservare tale reddito nel futuro è completamente diversa.

Finché il sistema fiscale non terrà debitamente conto del rischio a cui sono sottoposte le partite iva d'Italia sarà iniquo e, quindi, incostituzionale.

L'eguaglianza fra i cittadini, art. 3 Cost., esige infatti che si ponga rimedio ad una simile disparità. Deve essere garantito il giusto merito tributario al rischio proprio dell'iniziativa economica privata.

Le società commerciali, le imprese ed i lavoratori autonomi disposti a esporsi ai pericoli della recessione pur di proseguire nella propria attività lavorativa devono essere fiscalmente ristorati consentendo loro di accantonare, anno per anno, un fondo rischi deducibile dalle imposte dirette perlomeno nel limite del 25% del reddito imponibile.

In tal modo il legislatore fiscale risolverebbe le diseguaglianze fra lavoro dipendente e autonomo e restituirebbe il giusto impulso all'iniziativa privata.

*Riferimenti normativi:*

- Art. 107 D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917.

## **LA SOSPENSIONE DEI RICAVI IN CASO DEI CREDITI DI DIFFICILE REALIZZO**

Le imprese devono cessare di pagare imposte su denaro che non hanno incassato.

Attualmente determinano la propria base imponibile delle imposte dirette applicando meccanicamente il criterio di competenza.

All'esito di una prestazione di servizi o di una cessione di beni il relativo ricavo è quindi iscritto in contabilità con in contropartita il credito verso il cliente.

Su tali ricavi le imprese, poi, liquidano e pagano le imposte indipendentemente dalla circostanza che il connesso credito sia stato incassato, o meno, nell'esercizio. L'attuale normativa fiscale non riconosce infatti alcuna rilevanza alle patologie del credito.

A fronte di un cliente cattivo pagatore il fisco si limita a consentire la deduzione della perdita sul credito solo se l'impresa fornisce la prova, spesso diabolica, che sussistono elementi certi e precisi per dimostrare l'impossibilità dell'incasso.

In attesa che la perdita sia conclamata le imprese anticipano metodicamente imposte al fisco su denari che non hanno incassato e che, forse, non percepiranno mai.

Per tale ragione Valore Impresa chiede che siano sospese le imposte dirette sui ricavi che abbiano generato crediti di difficile esigibilità.

Novanta giorni dopo l'emissione della fattura, se il prezzo od il corrispettivo dovuti non sono stati pagati dal cliente, l'Impresa deve avere la facoltà di sospendere la tassazione del connesso ricavo fino al giorno dell'effettivo incasso.

Naturalmente la proposta deve contemplare una clausola anti abusiva che sterilizzi il rischio che detta facoltà si tramuti in una facile occasione d'elusione od evasione fiscale.

Affinché la sospensione della tassazione operi l'incaglio del credito deve essere quindi affatto reale e comprovato dall'avvio delle procedure giudiziali di recupero.

In tal modo si contempera l'esigenza dello Stato di evitare abusi in danno del gettito con la necessità delle imprese di non anticipare le imposte dirette su crediti d'improbabile incasso.

*Riferimenti normativi:*

- Art. 101 D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917;
- Art. 106 D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917;
- Art. 107 D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917;